

**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 OLBIA**

**DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

**N. 348      DEL 20/04/2016**

**OGGETTO:** Asl n. 2 Olbia / V.F.A., O.M.,C.V.,M.A.,S.G.; pagamento sentenze n.ri 42/2016-43/2016-44/2016-45/2016-45/2016-46/2016 Tribunale di Tempio Pausania

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

DOTT. PAOLO TECLEME

*(firma digitale apposta)*

<b>ACQUISITI I PARERI DI</b>			
<b>DIRETTORE SANITARIO</b>		<b>DIRETTORE AMMINISTRATIVO</b>	
DOTT. SALVATORICO ORTU		DOTT. DAVID HARRIS	
FAVOREVOLE	X	FAVOREVOLE	X
CONTRARIO		CONTRARIO	
<i>(firma digitale apposta)</i>		<i>(firma digitale apposta)</i>	

La presente Deliberazione
è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell'art. 29 della L. R. 10 / 2006
viene comunicata al competente Assessorato regionale, ai sensi del comma 2 dell'art. 29 della L. R. 10 / 2006, qualora comportante impegno di spesa inferiore a euro 5.000.000
<b>STRUTTURA PROPONENTE AREA AFFARI GENERALI, AFFARI LEGALI, COMUNICAZIONE</b>

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line della ASL n. 2 di Olbia	
Dal 20/04/2016	Al 05/05/2016
Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione	

**Su proposta dell'Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione**

**Premesso** che con distinti ricorsi ex art. 414 c.p.c. i signori F.A.V.,O.M., C.V., M.A., S.G., convenivano la Asl n. 2 Olbia dinanzi il Tribunale di Tempio Pausania ,sezione lavoro, al fine di richiedere che venisse accertata e dichiarata l'illegittimità dei contratti a termine stipulati con l'Azienda, dichiarando per l'effetto la conversione del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato;

**Considerato** che la sentenza n. **42/2016** del Tribunale di Tempio Pausania, accertava e dichiarava l'illegittimità del termine apposto ai contratti per cui è causa, condannando, per l'effetto, l'Azienda: 1) al risarcimento del danno in favore di parte ricorrente commisurato in 3,5 mensilità della retribuzione globale di fatto oltre ad interessi e rivalutazione monetaria per complessivi € lordi 5.816,28; 2) alla refusione delle spese processuali nella misura di 2/3 a carico dell'Amministrazione quantificati in complessivi € 1.896,86 di cui € 1300,00 per onorari, e 195,00 per spese generali, € 59,80 per cpa, € 342,06 per IVA 22%; 3) compensando il restante terzo (1/3) tra le parti;

che la sentenza n. **43/2016** del Tribunale di Tempio Pausania, accertava e dichiarava l'illegittimità del termine apposto ai contratti per cui è causa, condannando, per l'effetto, l'Azienda: 1) al risarcimento del danno in favore di parte ricorrente commisurato in 3,5 mensilità della retribuzione globale di fatto oltre ad interessi e rivalutazione monetaria per complessivi € lordi 5.820,59; 2) alla refusione delle spese processuali nella misura di 2/3 a carico dell'Amministrazione quantificati in complessivi € 1.896,86 di cui € 1300,00 per onorari, e 195,00 per spese generali, € 59,80 per cpa, € 342,06 per IVA 22%; 3) compensando il restante terzo (1/3) tra le parti;

che la sentenza n. **44/2016** del Tribunale di Tempio Pausania, accertava e dichiarava l'illegittimità del termine apposto ai contratti per cui è causa, condannando, per l'effetto, l'Azienda: 1) al risarcimento del danno in favore di parte ricorrente commisurato in 6 mensilità della retribuzione globale di fatto oltre ad interessi e rivalutazione monetaria per complessivi € lordi 9.978,90; 2) alla refusione delle spese processuali nella misura di 2/3 a carico dell'Amministrazione quantificati in complessivi € 2.334,59 di cui € 1600,00 per onorari, € 240,00 per spese generali, € 73,60 per cpa, € 420,99 per IVA 22%; 3) compensando il restante terzo (1/3) tra le parti;

che la sentenza n. **45/2016** del Tribunale di Tempio Pausania, accertava e dichiarava l'illegittimità del termine apposto ai contratti per cui è causa, condannando, per l'effetto, l'Azienda: 1) al risarcimento del danno in favore di parte ricorrente commisurato in 3,5 mensilità della retribuzione globale di fatto oltre ad interessi e rivalutazione monetaria per complessivi € lordi

5.486,02 ; 2) alla refusione delle spese processuali nella misura di 2/3 a carico dell'Amministrazione quantificati in complessivi € 1.896,86 di cui € 1300,00 per onorari, e 195,00 per spese generali, € 59,80 per cpa, € 342,06 per IVA 22%; 3) compensando il restante terzo (1/3) tra le parti;

che la sentenza n. **46/2016** del Tribunale di Tempio Pausania, accertava e dichiarava l'illegittimità del termine apposto ai contratti per cui è causa, condannando, per l'effetto, l'Azienda: 1) al risarcimento del danno in favore di parte ricorrente commisurato in 6 mensilità della retribuzione globale di fatto oltre ad interessi e rivalutazione monetaria per complessivi € lordi 9.974,65; 2) alla refusione delle spese processuali nella misura di 2/3 a carico dell'Amministrazione quantificati in complessivi € € 2.334,59 di cui € 1600,00 per onorari, € 240,00 per spese generali, € 73,60 per cpa, € 420,99 per IVA 22%; 3) compensando il restante terzo (1/3) tra le parti;

**Dato atto** che l'avvocato Ines Dau, procuratore dei ricorrenti, con nota agli atti, ha richiesto la corresponsione delle spese processuali nella misura di 2/3 a carico dell'Amministrazione, nonché, la corresponsione da parte dell'Azienda del restante terzo compensato tra le parti, essendo munita di giusta procura per l'incasso di somme;

che i ricorrenti F.A.V.,O.M., C.V., M.A., S.G. hanno comunicato il proprio assenso;

**Valutato** che per effetto di quanto sopra dovranno essere corrisposte all'avv. Ines Dau le somme a titolo di rifusione delle spese legali così specificate:

sentenza n. **42/16**: complessivi € 2.332,20 di cui € 1300,00 onorari, nella misura di 2/3 a carico dell'Amministrazione resistente; € 650,00 a titolo di compensazione delle spese di lite nella misura di 1/3 a carico della parte oltre ad € 292,50 spese generali, €89,70 cpa,

sentenza n. **43/16**; complessivi € 2.332,20 di cui € 1300,00 onorari, nella misura di 2/3 a carico dell'Amministrazione resistente; € 650,00 a titolo di compensazione delle spese di lite nella misura di 1/3 a carico della parte oltre ad € 292,50 spese generali, €89,70 cpa,

sentenza n. **44/16**: complessivi € 2.870,40 di cui € 1600,00 onorari, nella misura di 2/3 a carico dell'Amministrazione resistente; € 800,00 a titolo di compensazione delle spese di lite nella misura di 1/3 a carico della parte oltre ad € 360,00 spese generali, € 110,40 cpa,

sentenza n. **45/16**: complessivi € 2.332,20 di cui € 1300,00 onorari, nella misura di 2/3 a carico dell'Amministrazione resistente; € 650,00 a titolo di compensazione delle spese di lite nella misura di 1/3 a carico della parte oltre ad € 292,50 spese generali, €89,70 cpa, € 513,08 IVA 22%;

sentenza n. **46/16**: complessivi € 2.870,40 di cui € 1600,00 onorari, nella misura di 2/3 a carico dell'Amministrazione resistente; € 800,00 a titolo di compensazione delle spese di lite nella misura di 1/3 a carico della parte oltre ad € 360,00 spese generali, € 110,40 cpa;

I suddetti compensi non sono soggetti ad Iva ai sensi dell'art. 1 commi 54-89 Legge 190/2014.

**Valutato** infine che avendo provveduto al pagamento diretto delle spese compensate in favore del legale, le somme così calcolate dovranno essere portate in detrazione rispetto agli importi da corrispondere ai singoli ricorrenti a titolo di risarcimento del danno, e, che, dunque, per ciascuno di essi dovranno essere corrisposte le seguenti somme al netto delle trattenute oltre interessi e rivalutazione::

al signor V.F.A. come da sentenza n. 42/16, Tribunale di Tempio Pausania, la somma complessiva di € 3.839,06;

al signor O.M. come da sentenza n. 43/16, Tribunale di Tempio Pausania ,la somma complessiva di € 3.844,06;

al signor C.V. come da sentenza n. 44/16, Tribunale di Tempio Pausania, la somma complessiva di € 6.965,28;

alla signora M.A. come da sentenza n. 45/16, Tribunale di Tempio Pausania, la somma complessiva di € 3.598,32:

al signor S.G. come da sentenza n. 46/16, Tribunale di Tempio Pausania ,la somma complessiva di € 6.961,03;

**Visti:**

il D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

la L. R. 28 luglio 2006, n. 10;

la L. R. 24 marzo 1997, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il D.Lgs. 163/06, con particolare riferimento all'art. 125;

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

per i motivi sopra espressi,

**DELIBERA**

- di corrispondere al signor V.F.A. come da sentenza n. 42/2016, Tribunale di Tempio Pausania, la somma complessiva di € 3.839,06 a titolo di risarcimento del danno;
- di corrispondere al signor O.M. come da sentenza n. 43/2016, Tribunale di Tempio Pausania ,la somma complessiva di € 3.844,06 a titolo di risarcimento del danno;
- di corrispondere al signor C.V. come da sentenza n. 44/2016, Tribunale di Tempio Pausania, la somma complessiva di € 6.965,28 a titolo di risarcimento del danno;
- di corrispondere alla signora M.A. come da sentenza n. 45/2016, Tribunale di Tempio Pausania, la somma complessiva di € 3.598,32 a titolo di risarcimento del danno;
- di corrispondere al signor S.G. come da sentenza n. 46/2016, Tribunale di Tempio Pausania ,la somma complessiva di € 6.961,03 a titolo di risarcimento del danno;

- di corrispondere all'avvocato Ines Dau procuratore dei ricorrenti, la somma complessiva di € 12.737,40 così specificata:

sentenza n. **42/16**: complessivi € 2.332,20 di cui € 1300,00 onorari, nella misura di 2/3 a carico dell'Amministrazione resistente; € 650,00 a titolo di compensazione delle spese di lite nella misura di 1/3 a carico della parte oltre ad € 292,50 spese generali, €89,70 cpa,

sentenza n. **43/16**; complessivi € 2.332,20 di cui € 1300,00 onorari, nella misura di 2/3 a carico dell'Amministrazione resistente; € 650,00 a titolo di compensazione delle spese di lite nella misura di 1/3 a carico della parte oltre ad € 292,50 spese generali, €89,70 cpa,

sentenza n. **44/16**: complessivi € 2.870,40 di cui € 1600,00 onorari, nella misura di 2/3 a carico dell'Amministrazione resistente; € 800,00 a titolo di compensazione delle spese di lite nella misura di 1/3 a carico della parte oltre ad € 360,00 spese generali, € 110,40 cpa,

sentenza n. **45/16**: complessivi € 2.332,20 di cui € 1300,00 onorari, nella misura di 2/3 a carico dell'Amministrazione resistente; € 650,00 a titolo di compensazione delle spese di lite nella misura di 1/3 a carico della parte oltre ad € 292,50 spese generali, €89,70 cpa, € 513,08 IVA 22%;

sentenza n. **46/16**: complessivi € 2.870,40 di cui € 1600,00 onorari, nella misura di 2/3 a carico dell'Amministrazione resistente; € 800,00 a titolo di compensazione delle spese di lite nella misura di 1/3 a carico della parte oltre ad € 360,00 spese generali, € 110,40 cpa;

- di imputare la spesa secondo la tabella di seguito specificata

<b>ANNO</b>	<b>UFF AUTORIZZ.</b>	<b>MACR O</b>	<b>NUMERO CONTO</b>	<b>DESCRIZION E</b>	<b>IMPORTO(IVA INCL.)</b>
2016			A801020108	altre sopravvenienz e	9.945,15
2016	UA2_AAGG	2	A514030301	Fondo rischi spese legali	28.000,00

- di trasmettere copia del presente atto al Servizio Contabilità e Bilancio per gli adempimenti di competenza;
- di comunicare il presente atto all'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29, comma 2, della legge regionale 28 luglio 2006, n. 10.

**Il Commissario Straordinario  
Dr Paolo Tecleme**

*Il Responsabile Area AAGLLC : F.P.  
Il Responsabile istruttoria : E.M.*